

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini

AZIENDA U.S.L. RIMINI

20 AGO 2013

Prot. Cen. 0086547

Class.

PRESIDIO OSP.
RICEZIONE

P. OSP. Rimini
DIRETTORE MEDICO
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
ATTIVITÀ TECNICHE
ISPEZIONE E CONTROLLO
LOGISTICA
DIREZIONE INFERMERIA
E TECNICA
DIPARTIMENTO PATOLOGIA
SEGRETARIA
RISURSA
ATTIVITÀ
NUCLEO ORGANIZZAZIONE
DA
DS
SIND

**ACCORDO VIDEOSORVEGLIANZA
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE E
COMPARTO OPERATORIO
PRESIDIO OSPEDALIERO CATTOLICA
OSPEDALE CERVESI**

Documento sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, dell'Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa, dell'Area del Comparto e con la RSU

Il giorno 05/03/2013 i rappresentanti dell'ente, delle Organizzazioni Sindacali del personale del Comparto, della RSU e della Dirigenza Medica, Veterinaria ed SPTA hanno convenuto sulla necessità di dover procedere all'installazione del sistema di videosorveglianza presso l'Ospedale Cervesi di Cattolica, così come descritto e rappresentato nei documenti in allegato (planimetria dei luoghi e lista con indicazione delle caratteristiche del sistema e della legittimazione), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che si sottoscrivono per accettazione.

Richiamati:

- il D.lgs 196/2003 ed in particolare gli artt.li 114 e 171;
- l'art. 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300 "Statuto dei lavoratori";
- il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 08 aprile 2010 in tema di videosorveglianza;
- Raccomandazione del Ministero della Salute del 04.03.2008 sulla Prevenzione del Suicidio di paziente in Ospedale;
- Raccomandazione del Ministero della Salute del 08.11.2007 sulla Prevenzione degli Atti di violenza a danno degli Operatori Sanitari.

Premesso che:

- l'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza, rientrando nell'ambito di applicazione dell'art. 4 della legge 300/1970, sono ammessi solo per esigenze organizzative e produttive ovvero per la sicurezza del lavoro ed in ogni caso le telecamere non dovranno essere posizionate in modo da inquadrare postazioni fisse di lavoro;
- l'azienda si dota di un sistema di videosorveglianza per specifiche esigenze di tutela della sicurezza degli operatori aziendali anche operanti in reparti o strutture "critiche", di tutela del patrimonio aziendale contro il rischio di atti vandalici e, per quanto concerne le singole UO di area clinico assistenziale, per necessità di garanzia della continuità dell'assistenza sanitaria e della cura di pazienti nonché per la prevenzione di condotte autolesioniste da parte dei pazienti ricoverati o presi in carico presso strutture o servizi, specificamente indicate nella documentazione allegata;
- **in particolare, il sistema di videosorveglianza in oggetto riguarda:**
 - 1. un impianto di videocontrollo c/o la Risonanza Magnetica Nucleare;**
 - 2. un impianto di videocontrollo installato nella lampada scialitica della Sala operatoria 1 (Ortopedia);**entrambi finalizzati alla tutela della salute dei pazienti.
- il sistema di videosorveglianza non è finalizzato al controllo a distanza dei lavoratori, vietato espressamente dal legislatore, ma preso atto che dall'installazione delle apparecchiature potrebbe derivare anche un controllo, seppur indiretto, dell'attività dei lavoratori, saranno installati appositi cartelli segnaletici d'informativa relativa all'area videosorvegliata come da modello previsto dal Garante per la protezione dei dati personali;
- i lavoratori, oltre ad essere informati circa presenza e modalità d'uso dell'impianto, potranno visionare l'informativa di cui all'art 13 del D.Lgs 196/2003 sul "Portale del Dipendente" dell'Azienda USL di Rimini.

LE PARTI CONVENGONO CHE:

1. L'azienda procede all'installazione dell'impianto di videosorveglianza, con le caratteristiche descritte nelle relazioni tecniche e per le finalità, modalità e ubicazione delle

apparecchiature indicate nella lista di controllo e nella planimetria in allegato al presente accordo, costituendone parte integrante e sostanziale.

2. Le telecamere non riprendono luoghi riservati esclusivamente ai dipendenti (spogliatoi, servizi, luoghi di ristoro...).
3. L'accesso alle immagini avviene per il solo scopo di tutela della salute. Il Responsabile del Trattamento dei dati dovrà assicurare il corretto utilizzo dell'impianto e, più in generale, dovrà assicurare il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (privacy).
4. Il video server dell'impianto di videocontrollo c/o la Risonanza Magnetica Nucleare non permette l'eventuale videoregistrazione delle immagini, il video server dell'impianto di videocontrollo installato nella lampada scialitica della Sala operatoria 1 è programmato per non permettere l'eventuale videoregistrazione delle immagini.
5. Entrambi i sistemi di videocontrollo funzionano pertanto in modalità di sola visione delle immagini, senza audio e senza registrazione, per il solo tempo strettamente necessario all'esecuzione delle attività sanitarie.
6. Sarà istituito un "Registro degli interventi" a cura e sotto la diretta responsabilità del Direttore dell'UO Attività Tecniche che provvede alla compilazione, custodia, archiviazione. Il Registro sarà composto con fogli legati e numerati progressivamente, nel quale andranno annotati tutti gli interventi di modifica, manutenzione ordinaria e/o straordinaria all'impianto di registrazione e ripresa video, il giorno, l'ora, il motivo dell'eventuale visione/estrazione delle immagini registrate. Le annotazioni nel registro dovranno essere controfirmate dal Rappresentante dei lavoratori e dal Responsabile del sistema di videosorveglianza. In caso di assenza del Responsabile del Presidio per la Videosorveglianza egli sarà sostituito dal proprio facente funzioni.
7. L'informativa estesa è resa disponibile in copia mediante pubblicazione sul sito aziendale e tramite modulistica affissa in spazi aziendali e/o prossimità delle zone soggette a videosorveglianza, è data anche comunicazione sul "Portale del Dipendente" dell'Azienda USL di Rimini.
8. Ai fini della tutela dei lavoratori, le telecamere non sono posizionate e/o predisposte per riprendere le zone sensibili rispetto al controllo dei lavoratori (es. marcatempo).
9. Ogni aspetto tecnico e di conformità logistica e regolamentare sugli impianti eventualmente modificati o di nuova installazione, sarà sottoposto dal Responsabile per la Videosorveglianza, alla competente Commissione Aziendale per la Videosorveglianza istituita con Deliberazione del direttore Generale n. 663 del 2011.
10. La citata Commissione, nel momento in cui fosse necessario procedere a disinstallazione o cambio di inquadratura dell'impianto nei luoghi di cui alla documentazione allegata, su richiesta del responsabile di U.O., acquisito il parere del Direttore Medico di Presidio, dovrà inviare alle RSU ed alle OOSS firmatarie del presente accordo un documento che descriva gli interventi richiesti e le relative motivazioni. Decorso 20 giorni senza che siano pervenute alla Commissione medesima osservazioni scritte in merito, si riterranno ratificate e

autorizzate dalle parti le modifiche e ne verrà data informativa al Direttore Medico di Presidio.

11. Nel caso invece di nuove installazioni, fermo restando il vaglio preventivo della Commissione Aziendale preposta, su istanza del Responsabile della Video Sorveglianza per il Presidio, dovrà procedersi a nuovo Accordo ad hoc, come da art. 4 della L.300 del 1970.
12. Si individui quale rappresentante dei lavoratori che potrà visionare il corretto funzionamento dell'impianto la persona di Auriemma Gianluca, come da indicazione del Coordinatore delle RSU ovvero i suoi sostituti designati in Iacuanello Ferdinando e Norcia Michele. L'accesso del rappresentante, su motivata richiesta, sarà mirato, esclusivamente, alla verifica del rispetto della Legge 300/70.
13. Qualora intervengano variazioni dei nominativi precitati essi dovranno essere comunicate formalmente, a cura dello stesso rappresentante, al Responsabile per la videosorveglianza della struttura interessata ed alla Direzione Territoriale del lavoro di Rimini.
14. Il Direttore Medico di Presidio è responsabile del sistema di videosorveglianza e videocontrollo come da art 7 del Regolamento Aziendale sulla Videosorveglianza e Videocontrollo nonché del trattamento dei dati effettuato mediante videosorveglianza e videocontrollo svolto nella Sede di sua competenza.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo si rimanda alla normativa vigente ed al Regolamento Aziendale (Delibera 470 del 2010)

Allegati:

- 1) planimetria (tav. 1) dei luoghi di installazione del sistema di videosorveglianza, comprensiva di relazione tecnica dell'impianto;
- 2) lista di controllo apparecchiature installate.

Letto e sottoscritto.

Per l'Azienda USL di Rimini

Direttore Sanitario, Saverio Lovecchio

Direttore Amministrativo, Paola Lombardini

Direttore Direzione Infermieristica e Tecnica, Antonietta Santullo

[Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including those of the signatories and various other individuals.]

Per le Organizzazioni Sindacali Area Dirigenza Medica e Veterinaria

CFTO
FUM - F. Belli
UA Veterinari
AAPO I-EMV
ANPO
ANARO ANORED

Per le Organizzazioni Sindacali dell'Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa

APRI
SNABI SDS
SINATO

Per la Rappresentanza Sindacale Unitaria

Mosca Colpo

Per le OO.SS. Area Comparto Sanità


FP CGIL
UILFPC
CISL PP

Rimini, li 05/03/2013

CHECK LIST SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

OSPEDALE CERVESI DI CATTOLICA

Area (vedere planimetria)	Finalità videosorveglianza	Numero telecamere	Tipologia impianto	Durata conservazione registrazioni
Impianti di sola videosorveglianza: U.O. Radiologia - RMN. Rif. Planimetria 1 - punto 1	<input type="checkbox"/> incolumità operatori <input type="checkbox"/> incolumità persone <input checked="" type="checkbox"/> tutela salute <input type="checkbox"/> tutela patrimonio aziendale <input type="checkbox"/> atti vandalici <input type="checkbox"/> altro	n. 1 videosorveglianza	<input checked="" type="checkbox"/> videosorveglianza <input type="checkbox"/> videocitofono <input type="checkbox"/> videoregistrazione	Solo videosorveglianza
Impianti di sola videosorveglianza: - Sala Operatoria Ortopedica Rif. Planimetria 1 - punto 2	<input type="checkbox"/> incolumità operatori <input type="checkbox"/> incolumità persone <input checked="" type="checkbox"/> tutela salute <input type="checkbox"/> tutela patrimonio aziendale <input type="checkbox"/> atti vandalici <input type="checkbox"/> altro	n. 1 videosorveglianza	<input checked="" type="checkbox"/> videosorveglianza <input type="checkbox"/> videocitofono <input type="checkbox"/> videoregistrazione	Solo videosorveglianza
Impianti di sola videosorveglianza: Comparto Operatorio. Rif. Planimetria 1 - punto 3	<input type="checkbox"/> incolumità operatori <input type="checkbox"/> incolumità persone <input checked="" type="checkbox"/> tutela salute <input type="checkbox"/> tutela patrimonio aziendale <input type="checkbox"/> atti vandalici <input type="checkbox"/> altro	n. 2 videocitofono	<input type="checkbox"/> videosorveglianza <input checked="" type="checkbox"/> videocitofono <input type="checkbox"/> videoregistrazione	Solo videosorveglianza



 The right side of the document contains several handwritten signatures and a circular official stamp. The stamp is from the "Comune di Cattolica" (Municipality of Cattolica) and includes the text "Ufficio Tecnico" (Technical Office) and "P. 11/11/11". There are approximately 10-12 signatures in various styles, some appearing to be initials or full names, scattered across the right margin.